UNIDATA
Società a r.l. unipersonale per l'elaborazione dei dati e per i servizi dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio
Confartigianato Imprese - N. Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.Iva n. 00481790145 - Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Largo dell'Artigianato, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342 514315 - Fax 0342 514316 - info.unidata@artigiani.sondrio.it

ATTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Sommario

1. INTRODUZIONE AL WHISTLEBLOWING 2
2. GLOSSARIO DEI TERMINI 2
3. OBIETTIVI 3
4. POSSIBILI SEGNALAZIONI 3
5. ESCLUSIONI 3
6. RESPONSABILITÀ E SOGGETTI COINVOLTI 4
6.2 Gestore 4
6.3 Custode 4
6.2 Segnalatore 4
7. PROCEDURE E ALTRI DOCUMENTI CORRELATI 4
8. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 4
8.1 I canali interni di segnalazione 4
8.2 Le modalità di segnalazione 5
8.3 Le segnalazioni in mala fede 6
8.4 I canali esterni di segnalazione 6
9 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 7
9.1 Protocollazione e custodia 7
9.2 Istruttoria preliminare 7
9.3 Investigazione 7
9.4 Segnalazione infondata - esito dell'investigazione 8
9.5 Segnalazione fondata - esito dell'investigazione 8
9.6 Conservazione e tracciabilità della documentazione 8
10 LA TUTELA DEL SEGNALANTE 9
10.1 La tutela della riservatezza del segnalante 9
10.2 Il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante 9
11 INFRAZIONE DELLA PROCEDURA 9

1. INTRODUZIONE AL WHISTLEBLOWING

Il "***Whistleblowing***" è il termine che identifica la segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti. Il termine *Whistleblowing*, di derivazione anglosassone, significa letteralmente "soffiare nel fischietto" e si riferisce a quello strumento legale ideato e collaudato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per garantire un'informazione tempestiva in merito ad eventuali tipologie di rischio, quali frodi ai danni o ad opera dell'organizzazione, negligenze, illeciti, minacce ecc.. L'Italia ha recepito in via definitiva la direttiva europea con il **Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24** (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. La Legge sul *Whistleblowing* individua:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- la garanzia della riservatezza e della protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato e dei dati contenuti nella segnalazione;
- il divieto di ritorsioni ed il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.

Unidata srl sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio *business* ha implementato, in ossequio al disposto normativo, dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo privato.

2. GLOSSARIO DEI TERMINI

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - è un'autorità amministrativa indipendente italiana con compiti di tutela dell'integrità della pubblica amministrazione, contrasto dell'illegalità, lotta alla corruzione, attuazione della trasparenza e di controllo sui contratti pubblici**.**

CUSTODE il custode è un soggetto che, ad esempio su ordine dell'autorità giudiziaria, può desegretare l'identità del segnalatore al ricevente, se appunto ne sussistano i motivi a seguito di una disposizione giudiziale

GESTORE il soggetto al quale la società ha affidato la supervisione della procedura di *whistleblowing* e che in ultima battuta avvia l'istruttoria a seguito di una segnalazione e ne assicura la conclusione nel rispetto dei tempi dei *feedback* da restituire ai segnalanti.

RICEVENTE il soggetto interno o esterno alla società titolato ad intervenire nella procedura di analisi della segnalazione in base a competente tecnico-funzionali o organizzative.

SEGNALATORE è la persona legittimata, in virtù di specifici requisiti soggettivi, ad inoltrare una segnalazione ai canali interni o esterni.

WALLBREAKERS *software* sviluppato da **Warrant Hub S.p.A** per la gestione delle segnalazioni nell'ambito delle procedure di *Whistleblowing*. Garantisce l'anonimizzazione delle segnalazioni e l'instaurazione di un canale protetto di comunicazione tra segnalante e i soggetti deputati alla fase di istruttoria.

3. OBIETTIVI

Scopo del presente documento, è quello di far emergere episodi di illiceità o irregolarità all'interno della Società, chiarendo e rendendo agevole il ricorso alla segnalazione da parte del segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto. L'obiettivo della procedura è dunque, da una parte, quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e, dall'altra, quello di informarlo circa le forme di tutela e riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.

4. POSSIBILI SEGNALAZIONI

La normativa prevede, lasciando comunque ampio margine di interpretazione, **quali sono le condotte e gli illeciti rilevanti** che possono essere oggetto di una segnalazione di *whistleblowing*.

ILLECITI RILEVANTI AI FINI WHISTLEBLOWING
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, quali commissione di reati presupposto del D.lgs. 231/01 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dai Modelli 231;
illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
atti od omissioni riguardanti il mercato interno

5. ESCLUSIONI

La normativa elenca espressamente le condotte che non possono essere oggetto di segnalazione e che in linea di massiva consistono in interessi che hanno natura strettamente privata o che non hanno elementi di prova tali da sostenere un *iter* istruttorio.

ESCLUSIONI
contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
segnalazioni fondate su **meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito**: ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose
segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea
segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. RESPONSABILITÀ E SOGGETTI COINVOLTI

La procedura prevede diversi ruoli organizzativi, interni ed esterni alla Società, che hanno il compito di interagire in tutte le fasi al fine di garantire che le segnalazioni vengano analizzate in maniera tempestiva e approfondita.

6.2 Gestore

Unidata srl, a maggior tutela dei segnalanti, ha deciso di affidare l'applicazione della normativa *whistleblowing* ad un consulente esterno, **Avvocato Domenico Viggiani**, avente studio in viale Italia 69 a Tirano, espressamente incaricato e autorizzato allo svolgimento delle attività ritenute necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal D.lgs. 24/2023 e dalla presente procedura (di seguito definito il "**Gestore**").

Il Gestore, nel rispetto delle tutele del segnalante garantite dalla normativa, potrà avvalersi del supporto di strutture interne alla Società ritenute maggiormente competenti rispetto alla fattispecie oggetto di segnalazione (es: operatori contabili in materia di violazioni finanziarie, responsabile ced in materia di violazioni informatiche, ecc.).

6.3 Custode

Al Gestore esterno è stato affidato anche il ruolo di **Custode** vale a dire colui che è unicamente legittimato a svelare l'identità del segnalante alle autorità competenti qualora dalle segnalazioni scaturiscano procedimenti giuridici.

6.2 Segnalatore

Possono rivestire il ruolo di **segnalatori** coloro che nel contesto lavorativo della società sono direttamente interessati al processo di riferimento ed in particolare:

- tutte le funzioni aziendali;
- tutti i dipendenti di qualsiasi inquadramento e collaboratori;
- stagisti e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- soggetti esterni che intrattengono rapporti con Unidata srl (nel proseguo definiti anche collettivamente "*stakeholders*", quali soci, clienti, fornitori, agenti, rivenditori, partner, appaltatori, subappaltatori, nonché collaboratori e dipendenti dei soggetti citati);
- azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese;

7. PROCEDURE E ALTRI DOCUMENTI CORRELATI

Per sua natura la procedura di applicazione della normativa *whistleblowing* si colloca nel più ampio spettro delle possibili violazioni di norme comunitarie e nazionali e pertanto rientrano tra le fonti qualificanti per l'avvio di possibili segnalazioni:

- Leggi e/o regolamenti vigenti (es: anticorruzione, antiriciclaggio, reati finanziari ed economici, ecc.);
- TU Sicurezza sul lavoro - D.lgs. 81/08;
- Regolamento UE 679/2016 "*GDPR*";
- Procedure e regolamenti aziendali;

8. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

8.1 I canali interni di segnalazione

In conformità con "linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" emanate dall'ANAC - Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Unidata srl ha istituito i seguenti canali interni dedicati.

In via generale e privilegiata, le segnalazioni *Whistleblowing* devono essere redatte in **forma scritta** ed inviate tramite il seguente canale di comunicazione:

Canale web
attraverso **la procedura software Wallbreakers di PrivacyLab, marchio registrato di Warrant Hub S.p.A.,** quale canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa (di seguito, il "*Software*") tramite il seguente link **https://unidata.wallbreakers.it/**

In via residuale, per venire incontro alle necessità del segnalatore, rimane altresì possibile l'utilizzo della **forma orale o verbale** tramite il seguente canale di comunicazione:

Canale verbale
In alternativa alle forma scritta di segnalazione sopra indicata, il segnalante può chiedere di esporre oralmente la propria segnalazione chiedendo un colloquio personale e riservato con il Gestore incaricato dalla Società presso lo **Studio Legale Avvocato Domenico Viggiani** con sede in viale Italia 69 a Tirano

Il Gestore agirà garantendo i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed assicurando la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante e a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di applicazione di specifica sanzione, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni al Gestore o di altre strutture societarie. La tutela è valida anche per l'eventuale facilitatore che supporta il segnalante e per tutte le persone coinvolte nella segnalazione.

In caso di conflitto di interessi, ovvero in tutte quelle ipotesi in cui il Gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione (tale conflitto può, ad. es, sussistere anche rispetto al soggetto esterno, nel caso in cui la gestione della piattaforma sia esternalizzata), la segnalazione o la richiesta di incontro potrà essere indirizzata al **Dott. Alberto Pasina**, direttore di Unidata srl, alla mail **unidata.srl@artigiani.sondrio.it** che ne garantirà la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

8.2 Le modalità di segnalazione

Al fine di consentire la corretta presa in carico e valutazione una segnalazione deve essere **adeguatamente circostanziata**. In particolare una segnalazione può ritenersi circostanziata se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'investigazione (ad es.: l'illecito commesso, il periodo, valore, cause e finalità dell'illecito, le persone/società coinvolte, l'anomalia sul sistema di controllo, ecc.) e sia corredata di sufficienti particolari tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro alla segnalazione;

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite il s*oftware* il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti. È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Non rientrano nella presente procedura e conseguentemente non possono godere delle tutele previste dalla legge, segnalazioni o informazioni comunicate con modalità diverse dai canali sopra esplicitati ed appositamente istituiti.

8.3 Le segnalazioni in mala fede

Quanto alle segnalazioni effettuate in mala fede, **ovvero segnalazioni infondate effettuate con dolo e colpa grave**, il Gestore fornirà adeguata risposta, censurando la condotta e informando la Società in ipotesi di accertata malafede, ovvero dolo e/o colpa grave.

A riguardo si precisa che le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n, 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (responsabilità del segnalante).

8.4 I canali esterni di segnalazione

Si ricorda che, in aggiunta ai canali di segnalazione interni descritti in questa procedura, per il segnalante resta sempre possibile avvalersi dei canali esterni alla Società rivolgendosi direttamente alle autorità competenti n materia (in particolare ad ANAC).

9 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Una volta ricevuta la segnalazione, attraverso i canali previsti nella procedura in commento, la gestione della stessa è articolata nelle fasi elencate nel presente paragrafo e svolte sotto la supervisione del Gestore incaricato.

9.1 Protocollazione e custodia

Nel caso la segnalazione avvenga tramite il *software*, sarà la piattaforma stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

In caso sia stato richiesto un colloquio con il Gestore, che dovrà essere garantito entro 30 giorni dalla richiesta, la proposta di appuntamento contiene anche il consenso alla verbalizzazione del colloquio. Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto dal Gestore entro 20 giorni alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione. Tutta la documentazione, ivi inclusi i verbali degli incontri, sarà raccolta in un fascicolo riservato e custodito dal Gestore.

9.2 Istruttoria preliminare

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta, raccogliendo ogni ulteriore informazioni a supporto della segnalazione, ed escludendo eventuali segnalazioni che non presentino i requisiti necessari e sufficienti per l'approfondimento. A tal fine il Gestore effettua un primo *screening* ove dovrà valutare:

- la tipologia di illecito rispetto alla normativa in vigore, ai regolamenti applicabili, alle *policies* e alle procedure adottate dalla Società (i.e. violazioni *privacy*, o normative o delle procedure di sistema);
- la propria competenza o se assegnare l'istruttoria a uno dei soggetti assegnatari;
- l'ammissibilità della Segnalazione;
- l'identificazione dell'Organismo Societario competente per la tipologia di segnalazione (i.e. CdA, Collegio Sindacale, Datore di Lavoro, etc.);
- la necessità di ulteriori informazioni.

Qualora dall'esito dei riscontri preliminari il Gestore rilevi da subito che la segnalazione sia palesemente infondata o presenti i caratteri di mala fede procede all'archiviazione immediata. Laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, se possibile, ulteriori informazioni al segnalante e nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare il Gestore procede all'archiviazione immediata.

Nel caso in cui la segnalazione appaia coerente con la normativa *whistleblowing* e risulti adeguatamente circostanziata, presentando elementi di fatto precisi e concordanti, procede con le successive fasi dell'istruttoria.

9.3 Investigazione

L'investigazione è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

L'investigazione ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di *audit* e tecniche investigative obiettive. A tale scopo, il Gestore potrà incaricare determinati soggetti affinché si occupino dell'attività di investigazione, nonché, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

È compito di tutti cooperare con il soggetto Incaricato dell'investigazione nello svolgimento della stessa.

Al termine di ogni investigazione, il soggetto incaricato prepara un *report* finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

Il *report* finale viene condiviso dal Gestore agli organi interni della Società al fine di porre in essere misure correttive volte a interrompere o prevenire i fatti accertati e se necessario attivare le competenti autorità qualora si ravvisino degli illeciti.

9.4 Segnalazione infondata - esito dell'investigazione

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, il Gestore procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile, ne dà comunicazione al segnalante.

9.5 Segnalazione fondata - esito dell'investigazione

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il Gestore attiva la funzione organizzativa competente per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e\o correttive. A titolo esemplificativo, il Gestore provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al CdA, nel caso in cui la segnalazione riguardi un amministratore, o al dirigente dell'area di appartenenza del dipendente autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza;
- a presentare segnalazione all'autorità giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti per il pieno ripristino della legalità.

Il Gestore a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra (ed **al massimo entro tre mesi** dal ricevimento della segnalazione), informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante. Il riscontro dovrà essere trasmesso al segnalante utilizzando il medesimo canale di segnalazione impiegato per la segnalazione ove possibile.

9.6 Conservazione e tracciabilità della documentazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il *software*, sia attraverso cartelle di rete protette da *password* sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso lo studio del Gestore, e solo a quest'ultimo accessibile.

Tutte le segnalazioni fatte, qualora anche "dimenticate", rimangono presenti del sistema e non sono in alcun modo cancellabili. Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 10 anni dalla data di chiusura delle attività.

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di *privacy*, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

10 LA TUTELA DEL SEGNALANTE

L'intero processo deve comunque garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del segnalante prevedendo sia **la tutela della riservatezza del segnalante** che **il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante**.

10.1 La tutela della riservatezza del segnalante

L'utilizzo del *software* garantisce la completa riservatezza del segnalante, in quanto solo il Gestore e i soggetti esplicitamente incaricati possono accedere alla segnalazione. L'identità del segnalante risulta inoltre protetta dai meccanismi di anonimizzazione che ne celano l'identità anche agli stessi incaricati salvo provvedimento dell'autorità giudiziaria.

In caso di segnalazioni effettuate tramite eventuali altre modalità, i destinatari, una volta ricevuta e protocollata la segnalazione, assegnano al soggetto segnalante uno specifico ID anonimo. A tutela della riservatezza del segnalante, l'ID sarà utilizzato in tutti i documenti e comunicazioni ufficiali nel corso dell'attività istruttoria.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:

- se i fatti addebitati fossero fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;
- se i fatti addebitati fossero fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:

 1) il consenso del soggetto segnalante;
 2) la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa;

10.2 Il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Il soggetto segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro che si pongano come forme di ritorsione nei confronti della segnalante. Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione deve darne notizia circostanziata al Gestore.

Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire in giudizio nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti della Società - qualora la Società abbia partecipato attivamente alla discriminazione. Si tenga conto che, in tal caso, la legge prevede un'inversione dell'onere della prova e sarà, dunque, la Società a dover dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione.

11 INFRAZIONE DELLA PROCEDURA

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del sistema disciplinare della Società, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.